



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Disposizioni concernenti le funzioni di autorizzazione e di controllo,
in materia di prevenzione degli incendi

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente iniziativa legislativa si intende conseguire un più elevato livello di efficienza nello svolgimento dei compiti di prevenzione degli incendi esercitati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ottemperare alla sempre più avvertita necessità di velocizzare gli *iter* autorizzativi per l'apertura o per la modifica delle attività produttive e commerciali.

A tale fine si è fatto riferimento a modelli più efficienti come avviene, ad esempio, per le pratiche in materia di edilizia nei comuni o per il deposito dei progetti di cemento armato al genio civile.

Tale esigenza origina dall'anomalo stato in cui versa l'attuale sistema di controllo e di consulenza, in base al quale la stessa amministrazione (comando provinciale dei vigili del fuoco) è organismo di consulenza e allo stesso tempo di controllo. Anomalia,

quest'ultima, che ci rimanda alla recente vicenda della fabbrica ThyssenKrupp di Torino dove la consulenza dei vigili del fuoco veniva redatta dal dirigente del comando provinciale di Torino, quest'ultimo responsabile del controllo delle violazioni e dei permessi (certificato di prevenzione degli incendi) che non erano mai stati richiesti per lo stabilimento torinese. Una vicenda che pone in primo piano un vizio formale e che mette in cattiva luce e pone in imbarazzo «istituzionale» un'amministrazione pubblica.

Si è ritenuto, pertanto, doveroso rivedere il sistema di prevenzione degli incendi e il presente disegno di legge corrisponde alle esigenze menzionate in quanto rappresenta un giusto equilibrio tra controllo e consulenza pur mantenendo le strutture separate ma interdipendenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai comandi provinciali dei vigili del fuoco competono:

a) l'organizzazione e la gestione dell'attività di ispezione, di vigilanza e di controllo nell'ambito territoriale di competenza sulle attività produttive, commerciali, scolastiche, aeroportuali e portuali previste dalla normativa vigente;

b) il deposito e l'archiviazione dei progetti relativi alle attività di cui alla lettera *a)*;

c) il ritiro della dichiarazione di inizio attività relativa alle opere di prevenzione degli incendi per le attività di cui alla lettera *a)*;

d) i sopralluoghi di accertamento della conformità della documentazione presentata ai sensi delle lettere *b)* e *c)*;

e) il rilascio del verbale di controllo relativo alle opere di prevenzione degli incendi a seguito dell'accertamento di cui alla lettera *d)*;

f) i sopralluoghi di accertamento della conformità alla normativa vigente, e in particolare a quello in materia di prevenzione degli incendi, presso i cantieri edili.

Art. 2.

1. Alle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco competono:

a) la formazione del personale adibito alle attività produttive, commerciali, scolastiche, aeroportuali e portuali, nonché l'assistenza al medesimo personale;

b) la formazione del personale adibito ad attività considerate a rischio ambientale,

avvalendosi dalla collaborazione delle direzioni centrali dei medesimi vigili del fuoco;

c) l'organizzazione di seminari, di tavoli di discussione e di campagne d'informazione in materia di prevenzione degli incendi.

Art. 3.

1. Ai fini dell'esercizio delle attività soggette a opere di prevenzione degli incendi è obbligatorio il deposito del progetto presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

2. La conformità del progetto di cui al comma 1 è attestata da un libero professionista incaricato dal legale rappresentante dell'impresa.

3. La responsabilità generale del controllo e della gestione della procedura autorizzativa di cui al presente articolo è attribuita al legale rappresentante dell'impresa.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4.

1. I sopralluoghi di controllo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco atti a verificare la correttezza e la conformità della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 3 sono eseguiti:

a) a campione, su indicazione del Ministero dell'interno;

b) su esposti e su segnalazioni di chiunque ne abbia interesse;

c) a seguito di interventi di soccorso delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I sopralluoghi di cui al comma 1 possono essere effettuati da commissioni composte da operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle aziende sanitarie locali e delle Forze dell'ordine.

